

~ ~

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea d’iniziativa dell’On. Matteo Richetti (Azione - Italia Viva - Renew Europe)

L’onorevole interrogante chiede chiarimenti sulle iniziative che si intendono assumere in ordine alla carenza nei comuni di personale per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione di progetti del PNRR

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

la tematica posta dall’onorevole interrogante, relativa al rafforzamento della capacità amministrativa dei comuni ed in particolare all’esigenza di garantire, al loro interno, la presenza di personale qualificato per rivestire le funzioni di Responsabile unico del procedimento da destinare alla realizzazione dei progetti attuativi del PNRR ha trovato una prima, seppure iniziale risposta, nell’articolo 10 del decreto-legge n. 36 del 2022.

Tale disposizione oggi consente per tutto il periodo del PNRR, quindi fino al 31 dicembre 2026, alle amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ivi inclusi regioni ed enti locali, di poter conferire incarichi retribuiti di lavoro autonomo a soggetti collocati in quiescenza e, in particolare, consente il conferimento di incarichi di progettazione,

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento.

La stessa disciplina, inoltre, seppur – al momento – solo per il tempo necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento di personale da parte della medesima amministrazione, consente altresì, in presenza di particolari esigenze alle quali i comuni non possono fare fronte con i propri dipendenti, di conferire ai soggetti in quiescenza anche l'incarico di responsabile unico del procedimento (Rup).

Quanto alla esigenza di derogare al tetto massimo degli incarichi dirigenziali che gli enti locali possono conferire ai soggetti esterni all'amministrazione, debbo evidenziare che il limite del 5 per cento citato in premessa riguarda i dirigenti esterni e le alte specializzazioni che possono essere delegati alla firma. La medesima disposizione consente, inoltre, agli enti locali di poter conferire incarichi dirigenziali ad estranei alla PA complessivamente per il 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica. Si tratta di percentuali di certo importanti e, in media, corrispondenti quasi al doppio di quelle previste per le pubbliche amministrazioni centrali che siano titolari di progetti PNRR.

Tuttavia, sono ben consapevole che alla eccezionalità del momento è necessario rispondere con strumenti altrettanto eccezionali, ritengo perciò che sia opportuno valutare una eventuale modifica dell'attuale disciplina in una prospettiva temporale limitata e mediante il rafforzamento di procedure che garantiscano la trasparenza e l'imparzialità delle scelte delle amministrazioni.